PIENA ESPOSIZIONE

Del fatto, e ragioni del Signor Uditore

ANTONIO ALMERIGHI FERRARESE

Al presente Podestà della Città d'Imola,

Che militano a favore del suo operato, e sentenza promulgata in San Marino li 26. Maggio 1739.

C O N T R O

Le due Relazioni anonime de' Sammarinesi 24. Ottobre, e 12. Novembre dell' anno medesimo.



IO non so, a vero dire, dove i Sammarinesi gettino l'ancora delle loro speranze nel mare procelloso di meritate sciagure, in cui si ritrovano; avvegnachè senza esaminare se il fondo delle loro due Relazioni sia fondo sodo, o piuttosto arenoso per mille vomitate calunnie, se non anche tutto lotoso per altrettante falsità, si lusingano riscuotere dal mondo sguardi di compassione.

La verità però è una sola; e chi ha operato nelle pendenze di San Marino, ha maniera ben pronta di farla rilucere e risospingere que' vapori pestiferi, che si sono gli appassionati cavati dal seno, facendo che si sollevino per lo mondo contra l'onore di molti, e del mio in particolare, indubitatamente conculcato coll'ignominiosa taccia di Traditore della loro Patria, e Giudice corrotto da oro, da speranza di premio, e di acquisto di protezioni.

A questo fine mi sia pure permesso di parlare con quella libertà concessa a chi difende dentro a' limiti del giusto una qualche propria operazione, o sè stesso; e con sincera ben fondata informazione intorno le pendenze agitate avanti di me, come Commissario di quel tempo della Repubblica, rilevare tutte le circostanze che l'accompagnano, dolosamente tacciute, o alterate nelle Relazioni de' Sammarinesi, e singolarmente i forti, legali, e prudenti motivi, onde mi mossi a diffinirle; che saranno la bilanzia, colla quale ognuno, e massimamente i Professori sapranno preponderare il mio giudizio, e formarne quella più retta opinione, che sarà per sembrar loro.

Senza prendermi adunque la briga di confutare la superba milantazione di que' Magnati, che gonfiano sull'immemorabile possesso dell'assoluta independente libertà loro, la quale se ben si esaminasse, da altro non deriva che da una benigna tolleranza de' Sommi Pontefici, nata, e

A cre-

crefciuta ne' tempi, che vivevano, ed era la Repubblica abitata da Perfone di Governo, incapaci di lafciar degenerare la libertà fteffa in libertinaggio, (come a' giorni noftri) fenza dico prendermi cotal penfiero eftraneo dalla propria difefa; principierò dalla Caufa di Marino Belzoppi, unendomi facilmente ad accordar loro, che egli foffe un malvivente, anzi aggiungo, che per impedire il corfo delle coftui fcelleragini, era d'uopo che il Governo anticipate aveffe le più forti rifoluzioni, e meno di reità avrebbe commeffe. Che fe mi fi rifponde, che impedite li foffero dalle pendenze in Sac. Congr. dell' Immunità, ove fi difputava *de viribus* d'una Patente di Depofitario de' pegni del Tribunale Ecclefiaftico, che godeva il Padre, mentre ad efibirla fu coftretto per la perverfità di certuni in volerlo complice d'un delitto infame, quantunque canonizzato innocentiffimo dallo fteffo Proceffo Fifcale, di cui ragioneremo con relazione a parte: facile cofa è replicarli, e chiuderli per fempre la bocca, rammentandogli le replicate iftanze del Padre, acciocchè in quefto frattempo veniffe afficurato, promoffe a' Capitani della Repubblica, fempre fordi alle di lui fuppliche, e a concedere il braccio tante volte richieftoli dall' Ordinario del luogo per farlo cuftodire a difpofizione di chi di ragione; cofe tutte, che coftano in Segretaria dell' Immunità, ed occorrendo potrebbero autenticarfi dal Nobile Sig. Marino Belluzzi in offequio di verità, che colla preventiva obblazione della rinunzia alla lite, di Luglio 1737. mi moffe a dare gli ordini più premurofi per la cattura, i quali poi fvanirono per comando contrario fatto agli Efecutori dal Sig. Mavioni Capitano della Repubblica, fenza che giovaffero gli ulteriori paffi del Padre Maeftro Gregori della Religione de' Servi, con efferfi moffo a condifcendervi fol quando fuffeguentemente crefcendo la baldanza dell' inquifito, arrivò un mefe dopo a commettere la barbara baftonatura d'un Cittadino in tempo di Fiera, e fotto le feneftre del pubblico Maeftrato coll' omicidio d'un foldato della fua guardia.

Si tentò perciò alla perfine con intelligenza del Padre l'arrefto di Marino Belzoppi il dì 3. Ottobre anno fuddetto, cui riufcito di fuggirfene, per ritirarfi in Cafa propria, benchè ferito in tal atto da più archibugiate fcaricateli contro per ecceffo degli Efecutori, calarono immediatamente nel Borgo i Cittadini tutti armati, e ad affalir mandarono la Cafa con più fquadre di foldati. ma mentre quefti, o i Birri che foffero, fcoprivano i tetti, rotto il pavimento d'una ftanza, fi rifugiò nella Chiefa di S. Antonio ivi contigua, dopo di che nell' atto di ritirarfi nello fteffo luogo immune, dall'archibugiate de' Cittadini, e Soldati reftò ferito un certo Domenico Vanni, e miferamente uccifo Francefco Mazzotti fuddito Pontifizio, con venire impedi-

pedita al Giudice la solita visita del Cadavere, spogliato però ben presto dell'armi, panni, e quanto aveva di buono addosso.

Consapevole intanto il Sig. Filippo Manenti primo Capitano della Repubblica di quel tempo, che negli anni decorsi ad istanza dello stesso Genitore Vincenzio Belzoppi fossero dalla Sac. Congr. dell' Immunità Ecclesiastica *ex Oraculo Sanct ssimi* comunicate le facultà all'Ordinario di farlo arrestare *ad correctionem*, anche inqualunque luogo immune, ebbe a questo ricorso, ed in virtù del *Capiatur* prontamente accordatoli (benchè fosse il di lui Protettore, come si suppone calunniosamente da' Sammarinesi) con condizione però di ritenerlo nelle Carceri a disposizione della Sac. Congr medesima; dopo varie detestabili violenze de' Cittadini, Soldati, e Birri, con iscopertura del tetto, e incendio della Porta della Chiesa, tiri d'archibugiate, che durarono sedici e più ore, con offesa delle Sacri Immagini, e con esser fino sotto le ruine del tetto rimasti schiacciati i sacri vasi; il giorno seguente 4. detto fu estratto vivo, ma come ne sono informate le Provincie circonvicine, e pienamente consta in Sacra Congregazione, dopo avere io dovuto nel mezzo d'un popolo armato, tra i tiri non mai interrotti delle archibugiate personalmente portarmi sul luogo facendo argine ad ulteriori violenze, comandando che tutti alzassero l'armi, niuno sbarasse con comminazione di pena della vita, pregando, consigliando, scongiurando in un tempo il rifugiato ad arrendersi per l' Immunità.

Ecco la barbara maniera tenuta dal saggio Governo di S. Marino nella carcerazione del Belzoppi, con un sacco in oltre gentile dato alla Casa paterna, e con aver dovuto l' infelice Genitore ben presto assentarsi dalla Patria coll' esempio avanti dell' innocente sua Moglie arrestata, ed inumanamente fatta ritenere fra catene per lungo tempo in Carcere, in corrispondenza della mano data per la Cattura del Figlio; motivo per cui tanto si querelò in lettera il ricordato gentilissimo Cavaliere Sig. Marino Belluzzi delle principali, e riguardevoli famiglie della Repubblica, abitante in Pesaro, perche avendo egli trattato meco il suo arresto, ne fosse poi venuto un danno così notabile al misero Padre. in comprova di che si dà registrata l' istessa lettera, che lo distingue da i Tiranni di S Marino.

Ma passando anche al Carcerato, per gran delinquente che fosse, ognuno ben vede come ragion voleva, che, catturato il Figlio ad istanza e preghiere del Padre per correzione, anzi estratto dalla Chiesa con gli ordini da lui stesso riportati, si facesse punto ad ulteriori passi, e assicurata la Repubblica della persona inquieta, al più al più sembrava che le venisse permesso d' indirizzare le suppliche alla Sacra Congregazione, valevoli a riportare un ordine per la perpetua custodia

dia dell' estratto conforme istantemente aveva premuto, e di bel nuovo insisteva il Padre.

E pure mirando i Repubblichisti più alto, cioè alla vita dell'uomo, al disonore, ed esterminio totale della Casa Belzoppi, d'unanime voto si avanzarono a pretendere che il testè mentovato omicidio fosse eccettuato nella provida Constituzione del regnante Sommo Pontefice, e per tal dichiarazione, a fine di averlo in piena balía, e a lor talento, senza dipendenza dal vincolo della Chiesa, sfogare le private passioni loro, ne promossero le istanze all' Ordinario del luogo, sospese in questo mentre dalla Sac. Congregazione, ragguagliata circa le violenze suddette, che oltre il ristoro de' danni, seguito poscia a spese pubbliche, ordinò che fosse restituito al luogo immune, indi *ad formam Bullæ* novamente estratto, e custodito a disposizione della Sacra Congregazione medesima.

Ciò eseguito, capitò successivamente prigione di Novembre l'anno suddetto 1737. Marino Ceccoli per varie cause, ed in un suo Costituto si legge dal Processo l'incolpazione contra il Sig. Pietro Loli, e detto Belzoppi circa il maneggio per l'introduzione dell'aringo antico, cioè d'uno per Casa nel Genle Consiglio, a causa del mal governo di quello, e di più il discorso avanzato del Belzoppi in senso però di jattanze, ch'egli per detta introduzione, e per buttar giù dalle ripe, o fenestre i Consiglieri, era fuori in giro per unire cinquanta, ed anche cento uomini, che aveva già parlato ad altri Caporali; ch'egli sarebbe stato loro capo, e con aggiungere gli avesse di prima inteso a dire, che voleva fare la testa al Capitano Mavioni, ed attaccarla all' Olmo.

Quindi concessa dalla Congregazione della Repubblica composta delle Persone de' Sigg. Onofri, Manenti, Leonardelli, Mavioni, ed Angeli l'impunità allo stesso Carcerato, ed insieme a Sante-Giuseppe Ceccoli, e Francesco Centini, come pretesi tentati, e la promessa in oltre di perdono, e grazia a Vincenzio figlio di detto Sante per certa condanna in Scudi 50. contra di lui emanata, delle quali impunità consta da' libri pubblici; estese poscia le loro deposizioni estragiudiziali, le avanzarono in Sacra Congregazione per indizio di delitto *di lesa Maestà* eccettuato nella Bolla della S. M. di Gregorio XIV. ed allora abbandonarono l'altro dell'omicidio, come non credutasi la Repubblica compresa nella Constituzione del Regnante Sommo Pontefice, perche fuori dicon essi, dello stato Ecclesiastico. Indi commessasi la cognizione a Monsig. Arcivescovo d'Urbino, con precedente compilazione di Processo, in cui furono esaminati per prova del delitto li detti impuniti tutti, senza però che fosse scoperto, nè al Prelato, nè al suddelegato suo Sig. Vicario, restò dichiarato = *Consta-*

stare de crimine excepto, e decretata la consegna, che poi seguì, al foro laico dell' estratto; ma non già liberamente, come suppone la mal fondata ingannevole Relazione de' Sammarinesi, bensì col precedente obbligo di restituirlo alla Chiesa, quando avesse purgati, e diluiti gl' indizj del delitto suddetto, *sub pœna excomunicationis latæ sententiæ Summo Pontifici reservatæ*.

Non dovendo io qui tralasciare di rendere giustizia a quel degnissimo Monsignore Arcivescovo, ora Vescovo meritissimo di questa Città d' Imola, che con somma difficultà s' indusse alla dichiarazione suddetta, ben prevedendo colla perspicacissima mente sua le difese, che militavano per l' estratto, alla quale poi inclinò col parere di più savi, fondato sopra la certezza, che restando riserbate al Giudice laico, non era pericolo che questo non le avesse maturamente gustate, ed inviolabilmente sostenuta l' immunità, quando il reo l' avesse goduta.

In seguito di ciò, nel mentre che si andavano avanti di me compilando gli atti contra l' estratto, dalla Luogotenenza Civile di Romagna ripatriò per poco più d' un mese il Sig. Giambenedetto Belluzzi al presente Uditore della Ruota di Bologna, e data un occhiata al Processo, come causa diretta dal suo gran talento, stimò sufficientemente indiziato *ad capturam* il Sig. Pietro Loli dalla soprariferita deposizione dell' impunito Marino Ceccoli con altri lievi amminicoli; e sentitosi riferirli da me in una mattina la ripugnanza ritrovata nel Sig. Onofri Capitano di quel tempo per il rilascio del *Capiatur*, soltanto perche non gli piaceva che si avesse da eseguire in quegli ultimi giorni della sua carica; portossi, senza perdimento di tempo unitamente col Sig. Manenti ad investirlo con modi aspri e risentiti, minacciandolo di ferro, e fuoco alla sua Casa, e di stampare contra d' esso un manifesto (fatto pubblico e notorio per S. Marino) ed obbligatolo così ad un tacito consenso, con condizione che si desse per non inteso tanto il Sig. Belluzzi, quanto il Manenti, a dirittura voltati i passi alla mia Residenza, dopo avermi comunicato e l' accaduto, e 'l risultato, dallo stesso Belluzzi, fu incaricato l' ordine al Bargello Francesco Rossi, e ad uno per uno de' sbirri per la cattura, con comminazione della pena della vita, se non l' eseguivano fedelmente; come, occorrendo, se ne daranno ampie prove di persone Religiose ben informate.

Fu dunque carcerato il Sig. Loli nel giorno de' 9. Settembre 1738. ed intorno al risultato da tutto il Processo offensivo, e difensivo, il primo ridotto in spedizione fino da' 9. Ottobre susseguente, giova per isfuggire un volume di stampa, riportarmi a più Ristretti dati fuori, ed anche giunti in Roma; con esibirne uno che mi ritrovo a chi desidera soddisfarsi, per riconoscere se la sentenza dappoi promulgata corrisponda agli atti.

A 3 Pub-

Pubblicato questo gran Processo, non dalla Corte gehle di Ravenna solamente, proveduta per altro di Professori insigni, e integerrimi insieme, ma generalmente da soggetti egualmente sensati, e versati nelle materie Criminali d'ogni Città, d'ogni Provincia, si riconobbe trattarsi d'un delitto (quando anche fosse stato concludentemente provato ne' suoi estremi) in cui chiaramente si rendeva manifesto, che non erasi proceduto ad atti immediati, o prossimi per consummarlo: quindi aver non poteva mai luogo pena alcuna, talmente che dato anche per vero (parlando del Sig. Loli) il discorso di ridurre l'Aringo all'antico sistema, non essendo circonstanziato da convocazione di persone per eseguirlo, era un pretendere di punir l'intenzione a Dio solo nota, mentre questa non si osserverà in Processo dichiarata in circostanze concomitanti, che la dilucidino come effetto seguito, o prossimo a seguire, oltre tant'altri motivi di sua difesa.

E pure non ebbero rossore, nè ribrezzo alcuni dotti Uomini della Congazione, che per degni rispetti tralascio di nominare, di venir trattando, se più punir si dovessero i Carcerati con morte semplice, o qualificata; ed uno di questi particolarmente, di spargere per la Repubblica, che a Marino Belzoppi si stava preparando la Forca, per il Sig. Loli la Manaja, ed il Norcino al figlio; e dirlo particolarmente in luoghi pubblici, presenti più Religiosi; e cert'altro Cittadino ricercarmi, se in tal giorno di Fiera si piantava il Patibolo per Belzoppi, udito dalla Madre, che stando in una stanza contigua ritenuta in Palazzo, tramortì.

Giunte alla notizia dei difensori, e parenti queste tali funeste voci pronunciate da persone del Governo, valevoli però ad incutere spavento negli animi anche più feroci, qual maraviglia sarà poi, se coll'aggiunta di tante barbarie pur troppo note, che si usavano a' carcerati, con impedir fin loro il Sagramento della Penitenza, come può rincontrarsi dalle attestazioni di quel zelantissimo Monsignor Vescovo, si movessero i Fratelli Loli a ricorrere a ragguardevoli Personaggi, che con le loro interposizioni moderassero l'impeto delle passioni private, che ben sapevano predominare i cuori di pochi, che appunto abusando del nome della pubblica autorità, erano in procinto di sfogare; e dopo aver veduto riuscir vani questi primi passi, frustranee le umiliazioni continue anche della sconsolata compagna del Sig. Pietro Carcerato, Dama di nascita, e di costumi illibatissima, in chiedere col capo sommesso personalmente pietà, misericordia, a casa per casa de' più inferiti, de' Consiglieri tutti, a uno per uno nelle adunanze, e per le strade, come una più abbieta donicciuola; qual meraviglia dico render può, se i fratelli stessi rivolgessero i passi loro verso la Corte di Ravenna, e si gettassero a' piedi di quel giustis-

ltissimo Principe, Padre degli oppressi, Legato di questa Provincia, non mai abbastanza commendato Sig Cardinale Giulio Alberoni? la cui rispettabile interposizione poi, a che giovò? Già è noto: se non che ad accrescere agli afflitti, al Carcerato un cumulo di mille altre sciagure, che a narrarle troppo vi vorrebbe.

In sostanza l'offerta mediazione sua per l' accomodamento delle pendenze, corse la sorte degli altri personaggi, che dopo di lui si degnarono loro ufizi interporre; e particolarmente d' un Porporato, che col mezzo del Sig. Ab. Zampini agente della Repubblica in Roma, non disapprovò fosse progettato, che senza di vantaggio esaminare altre dispute introdotte ne' Tribunali di quella Dominante, venisse liberamente il Commessario di S. Marino alla condanna di Relegazione perpetua, e dipoi a supplica del Carcerato al Genle Consiglio, opportunamente permutata in un esilio, non ad altro fine, che per salvare le pubbliche convenienze. E pure ebbero spirito di rigettare cotal proprio temperamento: anzi prendendo per questo in sospetto l' Agente stesso, Uomo a tutta Roma noto per la sua integrità, onestà, ed abilità, mandarli a' fianchi il Sig. Canonico Leonardelli, per insistere in que' Tribunali, acciocchè gli fossero lasciati i carcerati in piena libertà.

A tutto ciò io mi sono diffuso, non perche l'opportunità della difesa principale della mia causa lo porti; ma acciocchè in narrando tutte queste cose accadute, e poste nel suo vero lume, veda il mondo che io non precipitai alla sentenza, ma bensì rilasciai sette mesi di tempo a' temperamenti, che sogliono pur darsi nelle cause Criminali: quantunque un tal ritardo facesse alle Provincie circonvicine comparir me stesso (come il Giudice) compagno, anzi capo de' Tiranni, a segno tale, che da tutte le parti mi s' intonava, che nel clima di S. Marino io aveva perduta l'umanità.

L'apparenza in fatti era tale, perche il mondo in udendo sussurrare tante tirannie, e vedendo ch' io punto di risoluzione non prendeva, meno sapeva poi ciò, che ora sono sforzato a toccare, benchè di passaggio. Non sapeva, dico, che per lo bollore delle passioni, e degli odj, la vita de' carcerati nelle prigioni pendeva da un filo; pendeva dalla libera propalazione del mio sentimento intorno le loro cause, e quando l'avessi spiegato, benchè fosse rimasto luogo a solo verisimilmente dubitare d' un così tragico fine, io non doveva azzardarli al pericolo, ed esporre me medesimo a quelle conseguenze, che si sarebbero date.

Non tralasciai per altro di spiegare i giusti miei sentimenti molti mesi prima di decidere a tre Persone Religiose, e queste sono il Sig. Arciprete della Pieve, il Padre Guardiano de' Min. Conventuali, il Sig.

Padrino Miccoli, ed in una Città di questa Provincia a ragguardevole Matrona, a fine che potessero a suo tempo autenticarli; e per dir tutto, e poco insieme; ad effetto di giustificare sol tanto la mia condotta, senza venire al particolare con aggravio altrui. Sappia il mondo, che grazia di Dio speciale fu, che io sapessi nella condotta di tali vicende immitar la maestria di quel Pilóto, che avendo la Nave combattuta da' venti per ogni lato, attento or lo piglia, e lasciasi trasportar dalla forza, or fende i marosi, or fiacca l'impeto dell'urto, or torce la Nave, or contrasta, ora cede, or si tiene, ora si lascia, dispone, prevede, finchè gli riesca di ricondurne salvo e sicuro il legno in porto, e fuori del naufragio e sè, e i passeggieri.

Questa per l'appunto fu la mia condotta, conoscendo su la faccia del luogo combattuta la giustizia dalle passioni di cinque o sei capi del Governo burrascose; udendo crudelissimi sentimenti, fra i clamori de' parenti, il pericolo de' miseri, le pendenze varie ne' Tribunali di Roma, e la confusion di molte cose combinate; solo, attento però sempre alla giustizia, con questa sempre e poi sempre in bocca, e su la penna in occasion di risposte, or secondando in parte i contrari sensi, or contraddicendo, ed impugnando; finchè mi riuscì poi di salvar la giustizia, e i carcerati; e fu allora quando, rigettati dalla Repubblica i temperamenti tutti, e ripatriato il Sig. Uditore Belluzzi, della di cui condotta in questo affare non parlo, se obbligato non sono; perocchè, cadutomi nella stanza del Sig. Cap. Biagio Martelli qualche motivo contrario al Fisco, presente il Sig Manenti, mi seppe la mattina dire nel Palazzo del Borgo, che mi guardassi di più parlare in quella forma, giacchè dal dar di capo che fece il Sig. Manenti, e dal partirsene subito con mendicato pretesto di dolor di testa, manifestato aveva il poco gradimento del mio discorso. E pure concerneva la causa di Vincenzio Belzoppi, ch'io ancora credei sul principio aggravato d'indizj, che poi essendo dileguati in progresso, come ne discorreremo opportunamente, sinceramente dissi, che se il detto Belzoppi fosse ripatriato, non vi era tanto in Processo, che fosse sufficiente *ad Capturam*.

Allora adunque mi stabilii di definir per giustizia le pendenze, nè altro feci, che *dichiarare la restituzione di Marino Belzoppi alla Chiesa, da cui era stato estratto ad istanza del Padre nella barbara maniera sopra descritta; attteso principalmente l'aver egli nelle sue difese purgati, e diluiti gl' indizj del preteso delitto eccettuato, cerziorata però prima sua Beatitudine per la mala, anzi pessima qualità dell' inquisito, ad effetto che con gli opportuni rimedi di fatto, e di ragione si degnasse provvedere, proposto per dubbio in sacra Congregazione circa i correi, se attesa l'indivisibilità della causa dovevano* cum toto processu *consegnarsi al*

Giu-

Giudice Ecclesiastico, ad effetto di potersi poi procedere contra d'essi senza vizio di nullità, e come ognuno potrà soddisfarsi dall' appiedi registrata Sentenza.

Io credei, e credo costantemente, per venire alle corte, questa tal decisione appoggiata al giusto, perche, prescindendo dall' esame del primo requisito, per incorrere il delitto di *lesa Maestà*, e privare uno dell' Immunità della Chiesa, che è l' independenza di quel Principe che si offende, il quale non deve riconoscer Superiore nella sua giurisdizione, sopra di che non picciol dubbio mi cadeva nel Consiglio di S. Marino; e fermandomi unicamente a ponderare il secondo estremo intorno le azioni di Marino Belzoppi per l' incorso in cotal delitto, le quali consistono (come si pretende) *in discorsi e tentativi fatti a Marino, Sante-Giuseppe Ceccoli, Francesco Centini, e Cristoforo Mariani d'unirsi seco per andare in Repubblica in tempo di Consiglio, ed a causa delle ingiustizie, che si facevano, instare per l' introduzione dell' uso antico dell' Aringo, altrimenti buttar giù i Consiglieri dalle ripe, o fenestre, colla qual condizione depongono i testimoni meno inabili, e meno macchiati, col milantare di voler farsi Capitano perpetuo, e di avere cinquanta, ed anche cento uomini in pronto, supponendo d' aver già parlato a tutti li Caporali*: a prima vista, e dopo di avere ben maturamente osservato il Processo offensivo, e difensivo, appresi, trattarsi di cospirazione *primario* diretta contra la pubblica autorità del Genle Consiglio Principe, *secundario, & conditionaliter* contra la persona.

In quanto alla cospirazione contra la pubblica autorità, mi parve chiaro che non lo privava dell' Immunità della Chiesa, come azione, la quale non era commessa contra la *Persona* stessa del Principe, conforme vuole la Bolla Gregoriana = ibi = *aut læsæ Majestatis in Persona Principis.*

E meno l' altra di voler gettare i Consiglieri dalle ripe, o fenestre, quando avessero ostato all' introduzione dell' Aringo; poichè attesa una tal condizione, l' atto secondario dell' offesa del Principe, principia dall' atto della negativa, ed allora, e in quell' istante la volontà giunge a terminare l' atto medesimo della sua deliberazione all' offesa; ma prima può ben chiamarsi volontà, ma volontà imperfetta, *uti mixta ex voluntario, & involuntario* secondochè nota S. Tommaso nella Somma *p.* 1. 2. *q.* 6. *art.* 6 S. Antonino nella Somma *p.* 10. *tit.* 4. *cap.* 5. *§.* 4. E che la condizione renda imperfetta la volontà, e indeterminata la deliberazione, come dependente da fatto altrui, è dottrina di Baldo in auct. & qui jurat C. de auct. sud. possiden. il quale dice, *quod verbum volo* denota la volontà imperfetta, che per essenza attende l'atto d' un altra volontà, e così sostiene il Menoch. de Arbitrar. *cap.* 496. *n.* 4.

Ma

Ma quando anche per falsa ipotesi avesse l' estratto principalmente, e senza condizione discorso, e trattato contro la pubblica autorità, e persona del Principe, quantunque col solo trattato, di cui depongono poche persone (macchiate però di tanti difetti, come si dirà in appresso) anche non seguito l'effetto, potesse dirsi incorso nel delitto di *lesa Maestà*, che è molto controverso da i Dottori; a privarlo nondimeno dell' Immunità Ecclesiastica, stimai di dover passare alla considerazione, se con quel tale discorso, o trattato si fosse potuto venire alla consummazione, o ad altro prossimo. Rivolto però tutto il Processo, di cinque Persone, colle quali mesi avanti la sua carcerazione si era da lui tenuto proposito, Marino Ceccoli impunito unicamente confessa l'unione, e non solo gli altri tutti si dichiarano che ricusassero, ma per quante diligenze fatte nell' inquirersi, nè pur un Soldato, o Caporale fu ritrovato tentato, non che li cinquanta ed anche cento uomini, che milantava d' avere in pronto; sicchè non essendo possibile nè meno l'atto prossimo alla consummazione, per esser chiaro che due persone sole non erano capaci di gettare 24. Consiglieri dalle ripe, o finestre, li quali anche sono guardati da cinque Sbirri alla Porta del Palazzo dopo entrati in Consiglio; altrettanto mi parve manifesto, che questo gran delitto si riducesse ad una pura intenzione, ed allocuzione, primo atto, che seguita il pensiere; mentre quando la persona si prefigge nell' animo di sedurre alcuno, *eos primum alloquitur, mox alia multa facit ut rem finiat* Laderch. Imol Conf. 209. *n.* 3.

Ma siccome nel caso di Marino Belzoppi il suo discorso, che si chiama preparazione al delitto, non ebbe progresso, consummazione, nè esecuzione per lungo tempo dopo, o si consideri come presuntivamente pentito, non meritava pena alcuna, che appunto *exstinguitur pœnitentia* Salicet. in l' is qui cum Tello *n.* 6. *C. ad leg. Cornel. de sicar.* o si consideri come delitto d' intenzione impossibile ad eseguirsi, per questa tale, si può ben dire leggerezza, non credei di poterlo privare del privilegio dell' Immunità Eccesiastica.

Molto più mi ci determinai, quanto che vidi il Fisco destituto di prove del delitto, tanto in genere, quanto in specie, e così anche per questo capo purgati, e diluiti gl' indizj; e ciò per la ragione poch' anzi accennata dell' impunità concessa a Marino, Sante-Giuseppe Ceccoli, e Francesco Centini, che con questa speranza deposero tanto nel Processo Ecclesiastico, che laico; le quali deposizioni però non fanno alcun grado di prova *Mars. sign.* 319. *Boss tit. de exam. reor. n.* 15. & 17. *Clau. q.* 55. *n.* 6. e difusamente il *Baiard. al n* 10. Dissi che vidi il Fisco destituto affatto di prove, poichè non solo questi, che sono la base dell' intenzion del Fisco, ma tutti gli altri testi-

testimonj amminicolativi, non meritano alcuna fede, come criminosi, decotti, ed inimici, secondochè si rileva dal difensivo.

Essendo ben vero, che, quantunque l'estratto sia stato sempre negativo in quanto al delitto, e persistente a più contestazioni, e confronti, confessasse nondimeno la scienza del trattato in Marino Ceccoli, e Francesco Centini: ma questa sebben vaglia per costituirlo reo di non averlo rivelato, non credei sufficiente, ed atta a privarlo dell' Immunità Ecclesiastica, denotando la parola contra espressa nella Bolla Gregoriana *actione, non omissione*. *Peregrin. de Immunitate cap.* 10. *n.* 11.

In vista pertanto di tutta questa serie di fatto, circostanze, e ragioni, che l'hanno accompagnato, mi faccio coraggio a sperare che l' altrui purgato giudizio possa discernere con qual rettitudine io sia camminato, e se meriti la taccia, che mi viene apposta da pochi di S. Marino di Traditore della loro Patria, e Giudice corrotto da oro, speranza di premio, e protezioni, incaricando io quì la coscienza tanto de' Sigg. Loli, quanto del Belzoppi, e di chi si sia a mettere in pubblico qualunque benchè minima cosa, che prima, o dopo la sentenza mi avessero dato, o promesso, fatto dare, o promettere; non essendo che una mera calunnia addossatami, contra la quale però mi ritrovo possedere il bel capitale dell' Innocenza.

In comprovazione poi di quanto ho fin quì esposto, indico i processi esistenti appresso questa Legazione, per riconoscere ancora se a' medesimi corrisponda la Sentenza, la quale fù da' Sammarinesi pretesa nulla per difetto di citazione del Fisco, e per averla promulgata senza il Sig. Uditore Belluzzi, aggiunto da me richiesto, e datomi dal pubblico Consiglio, e contra la quale ricorsero in Sacra Congregazione con supplica, cui venne rescritto, *utantur jure suo*, essendo falsissimo (come si dice nella loro Relazione coll' usata franchezza) che dalla Sacra Congregazione venisse decretato la compilazione di nuovi atti, ma parto della loro virtù dar larga interpretazione alle parole di questo rescritto, con portarlo in Consiglio, e circoscrivere la mia Sentenza, nella quale altri che quel venerando Tribunale non poteva porvi mano; in difesa però della quale mia Sentenza, mi conviene rispondere, non fare alcun ostacolo l'allegato difetto di citazione al Fisco, mentre avendo questo nell' atto della pubblicazione del Processo, conforme in esso apparisce, fatto istanza, *suis loco & tempore deveniri ad expeditionem causæ*; sarà una nuova loro pratica che si avesse a citare il Fisco, e non il Reo, come si fece = E quanto l'aver deciso senza l'aggiunto, si toglie cotal preteso difetto colla rinuncia fatta più mesi avanti dall'aggiunto stesso, già mandata fin da quel tempo in Roma, la quale opera

che

che con le facoltà ordinarie potessi venire alla spedizione; massimamente non essendomi dal Pubblico stato destinato altro, anzi con rescritto posteriore ordinato di decidere tanto contra il Sig. Loli, quanto li Correi, che si dà ad abundantiora, qui registrato.

Nè rende ombra alla mia inappuntabile Condotta l'intacco, che mi danno di aver meco, in partendo da loro, portati gli atti, e consegnati a persona che li desiderava; perche in ciò credei di adempire al mio obbligo, e che non convenisse lasciarli in mano di loro medesimi, divenuti parte per cagione della dichiarata restituzione alla Chiesa dell'estratto; come ne resi immediatamente cerziorata tanto la Segreteria di Stato, quanto la Sacra Congregazione, senza che mi sia stato disapprovato ut tal contegno.

Non dovrà nè meno adombrare alcuno principale, che dopo la mia partenza fossi accolto dalla Corte di Ravenna, quando, dicono i Sammarinesi, era stato dalla medesima tanto declamato contra di me in tempo della processura; poichè sembrando allora a quella Corte stessa, in cui aveva io servito più anni nel grado di Uditore, e Avvocato Fiscale della Legazione, riuscito con integrità, e superiorità all'interesse, che nel clima di S. Marino mi fossi scordato queste massime, ed unito a trattare una causa ingiusta; svanito un tal dubbio col mio retto operare manifestato, e riconosciuto dalle Provincie circonvicine, fu effetto di giustizia di quella stessa Corte reintegrarmi a quel concetto, da cui le altrui strane operazioni mi avevano fatto decadere, e somma clemenza di più Porporati che mi assisterono per lo conseguimento della decorosissima Podesterìa di questa Città, alla cui cospicua Nobiltà, e Genile Consiglio, che mi ci elesse in maniera cotanto distinta, e mi ci mantiene, vado procurando con le mie deboli forze di corrispondere, e meritarmi per lungo tempo l'onore di servirli; essendo però falsissimo, che dalla suddetta Corte io fossi incaricato *d'importanti lucrose commissioni*, come vien supposto e asserito nella Relazione de' Sammarinesi.

Quel di più che esagerano contra di me in occasione della spontanea dedizione de' loro Popoli alla santa Sede, si ritorce contra di loro stessi, mentre fa conoscere contra di sè medesimi esacerbato il Popolo (per cause pur troppo giuste) senza di cui io nulla oprar poteva in sollievo di que' miseri che erano gli oppressi, che della loro spontanea sommissione ne diedero segni così manifesti; e stava finalmente assai meglio che si risparmiasse chi ha composto in nome de' Sammarinesi l'ultimo ragguaglio de' 12. Novembre, il racconto della barbara maniera, dicon essi, da me tenuta in occasione che veniva condotto in Carcere il Sig Belluzzi, cui per impedire che non gridasse *viva la libertà*, gli facessi bene stretta chiuder la bocca,

men-

mentre risparmiavano a me la poco vantaggiosa risposta per quel Cittadino, il quale non gridava *viva la libertà*, ma ad alta voce, *Che più tosto che darsi al Papa, si sarebbe dato al Turco, e mangiati in brani i figliuoli*: e questo fu il motivo perche dal Bargello gli fosse turata la bocca, senza comando d'alcuno.
Che è quanto per ora &c.

Foris *All' Illmo Sig. mio Prone Colmo*
Il Sig. Antonio Almerighi Com:rio

per espresso *S. Marino.*

Intus *Sig. Commissario.* *Pesaro 16. Ottobre 1737.*

SE la cattura di Marino Belzoppi seguiva senza strepito, e per semplice istanza del Padre, che la chiedeva, conforme si era convenuto, io avrei tutto il motivo di rimanerle obbligato, mentre avrei potuto dire di aver cercato mediante Lei di sollevare una Casa molto ben affetta alla mia, e un galantuomo così d'onore, com'è il Sig. Vincenzio Belzoppi; ma giacchè l'evento del fatto, tanto diverso dal concertato, mi dà a divedere, che costì si cerca il di Lui esterminio, e non altro; io non avrei parole, che assai aspre, per esprimerle i miei sentimenti. E che ha mai che fare colla cattura del Figlio, la contumacia, che si fa fare al povero Padre, il sacco de' Soldati alla di Lui Casa, la prigionia della Moglie, e il volere ancor quella del suddetto Sig. Vincenzio? Io voglio credere, ch' Ella come Giudice subalterno non abbia potuto impedire le risoluzioni di cotesti Signori, ma in simil caso era suo maggior decoro il rinunciare la Causa, che trattarla, dirò così, a favore de' suoi malevoli. Spero però, che la di lui innocenza verrà presto in chiaro, tantopiù che lo sento attaccato in un particolare, da cui stenterà poco a giustificarsi, potendosegli per pura giustizia far testimonianze della sua onoratezza da tutti cotesti Signori, che lo hanno per tanto tempo praticato. Di tutto ciò per altro non avrei passato seco alcuna doglianza, se colla sua lettera non mi avess' Ella volsuto dare a divedere, d'aver con ciò condisceso alle mie premure. Ma questo appunto è ciò, che mi picca, e per cui ne formo le mie querele Se in questa mia ho ecceduto lo condoni alla giustizia della mia causa, e non lo attribuisca a effetto di poca stima, che per attestargliela mi dico

Suo devotissimo Servidore
Marino Belluzzi.

Christi Nomine repetito &c.

PRo Tribunali sedentes, & solum Deum, ac Justitiam præ oculis habentes, per hanc nostram definitivam Sententiam, quam de jurisperitorum Consilio in his scriptis ferimus, dicimus, decernimus, & sententiamus omnino in defensionibus elisa indicia casus excepti in Bulla S. Mem. Gregorii XIV. proindeque eumdem Marinum Belzoppi extractum, & consignatum Curiæ laicali Sancti Marini, restituendum esse Ecclesiæ, certiorato tamen prius Ssmo, seu Sac. Immun. Congr. non tantum super mala, immo pessima qualitate dicti Marini Belzoppi extracti, & signanter ob securitatem vitæ proprii Patris, ad hoc ut opportunis juris, & facti remediis providere dignetur, verum etiam D. Petrus Loli, aliique pretensi Correi una cum toto Processu veniant consignandi eidem Sac. Congr. Immun. et exinde, valide, legitime, & absque incursu aliquo nullitatis contra dictum D. Loli, & Correos prout de jure procedi possit, & ita dicimus, decernimus, & sententiamus, non solum prædicto, sed &c. & quibus &c.

Ita pronunciavi, & sententiavi hac die 26. Maji 1739. Ego ANTONIUS ALMERIGHI Commissarius, & Judex Ordinarius.

Capitanei & Consilium Reipublicæ S. Marini.

Si noti che con un sol rescritto a mia istanza mi fu deputato per assistente in procedendo *il Manenti Promotore Fiscale, &* in decidendo *l' Auditore Belluzzi. In questo rescritto poi posteriore attesa la preventiva rinuncia del Belluzzi, non si fa più menzione dell' aggiũto* in decidendo, *ma solo del Fiscale* in procedendo.

RElato voto cum approbatione alterius rescripserunt = Prævia quatenus opus sit declaratione validitatis omnium actorum factorum pro delictis commissis ante gratiam contra D. Petrum Loli carceratum; Dñus Commissarius procedat ad ulteriora etiam contra quoscumque Correos juxta Votum DD. Advocatorum Tosini, Pasolini, ac Auditoris Bonifacii cum adsistentia D. Promotoris Fiscalis alias petita, & decidat prout de jure quibuscumque non obstantibus juxta, & pro parte Fisci petita, & ita &c.

Datum ex Aula magna Gen̄lis Consilii hac die 8. Martii 1739.

Loco ✠ Sigilli.

Blasius Antonius Martelli Secretum.

FAVENTIÆ, MDCCXXXIX.

Typis Maranti Impressoris Sancti Officii. *Superiorum Permissu.*

Christi Nomine repetito &c.

PRo Tribunali sedentes, & solum Deum, ac Justitiam præ oculis habentes, per hanc nostram definitivam Sententiam, quam de jurisperitorum Consilio in his scriptis ferimus, dicimus, decernimus, & sententiamus omnino in defensionibus elisa indicia casus excepti in Bulla S. Mem. Gregorii XIV. proindeque eumdem Marinum Belzoppi extractum, & consignatum Curiæ laicali Sancti Marini, restituendum esse Ecclesiæ, certiorato tamen prius Ssmo, seu Sac. Immun. Congr. non tantum super mala, immo pessima qualitate dicti Marini Belzoppi extracti, & signanter ob securitatem vitæ proprii Patris, ad hoc ut opportunis juris, & facti remediis providere dignetur, verum etiam D. Petrus Loli, aliique pretensi Correi una cum toto Processu veniant consignandi eidem Sac. Congr. Immun. et exinde, valide, legitime, & absque incursu aliquo nullitatis contra dictum D. Loli, & Correos prout de jure procedi possit, & ita dicimus, decernimus, & sententiamus, non solum prædicto, sed &c. & quibus &c.

Ita pronunciavi, & sententiavi hac die 26. Maji 1739. Ego Antonius Almerighi Commissarius, & Judex Ordinarius.

Capitanei & Consilium Reipublicæ S. Marini.

Si noti che con un sol rescritto a mia istanza mi fu deputato per assistente in procedendo *il Manenti Promotore Fiscale, &* in decidendo *l' Auditore Belluzzi. In questo rescritto poi posteriore attesa la preventiva rinuncia del Belluzzi, non si fa più menzione dell' aggiunto* in decidendo, *ma solo del Fiscale* in procedendo.

RElato voto cum approbatione alterius rescripserunt = Prævia quatenus opus sit declaratione validitatis omnium actorum factorum pro delictis commissis ante gratiam contra D. Petrum Loli carceratum; Dñus Commissarius procedat ad ulteriora etiam contra quoscumque Correos juxta Votum DD. Advocatorum Tosini, Pasolini, ac Auditoris Bonifacii cum adsistentia D. Promotoris Fiscalis alias petita, & decidat prout de jure quibuscumque non obstantibus juxta, & pro parte Fisci petita, & ita &c.

Datum ex Aula magna Gēlis Consilii hac die 8. Martii 1739.

Loco ✠ Sigilli.

Blasius Antonius Martelli Secretum.

FAVENTIÆ, MDCCXXXIX.

Typis Maranti Impressoris Sancti Officii. *Superiorum Permissu.*

Christi Nomine repetito &c.

PRo Tribunali sedentes, & solum Deum, ac Justitiam præ oculis habentes, per hanc nostram definitivam Sententiam, quam de jurisperitorum Consilio in his scriptis ferimus, dicimus, decernimus, & sententiamus omnino in defensionibus elisa indicia casus excepti in Bulla S. Mem. Gregorii XIV. proindeque eumdem Marinum Belzoppi extractum, & consignatum Curiæ laicali Sancti Marini, restituendum esse Ecclesiæ, certiorato tamen prius Smo, seu Sac. Immun. Congr. non tantum super mala, immo pessima qualitate dicti Marini Belzoppi extracti, & signanter ob securitatem vitæ proprii Patris, ad hoc ut opportunis juris, & facti remediis providere dignetur, verum etiam D. Petrus Loli, aliique pretensi Correi una cum toto Processu veniant consignandi eidem Sac. Congr. Immun. et exinde, valide, legitime, & absque incursu aliquo nullitatis contra dictum D. Loli, & Correos prout de jure procedi possit, & ita dicimus, decernimus, & sententiamus, non solum prædicto, sed &c. & quibus &c.

Ita pronunciavi, & sententiavi hac die 26. Maji 1739. Ego ANTONIUS ALMERIGHI Commissarius, & Judex Ordinarius.

Capitanei & Consilium Reipublicæ S. Marini.

Si noti che con un sol rescritto a mia istanza mi fu deputato per assistente in procedēdo *il Manenti Promotore Fiscale,* & in decidendo *l' Auditore Belluzzi. In questo rescritto poi posteriore attesa la preventiva rinuncia del Belluzzi, non si fa più menzione dell' aggiūto* in decidendo, *ma solo del Fiscale* in procedēdo.

REtato voto cum approbatione alterius rescripserunt = Prævia quatenus opus sit declaratione validitatis omnium actorum factorum pro delictis commissis ante gratiam contra D. Petrum Loli carceratum; Dñus Commissarius procedat ad ulteriora etiam contra quoscumque Correos juxta Votum DD. Advocatorum Tosini, Pasolini, ac Auditoris Bonifacii cum adsistentia D. Promotoris Fiscalis alias petita, & decidat prout de jure quibuscumque non obstantibus juxta, & pro parte Fisci petita, & ita &c.

Datum ex Aula magna Gen̄lis Consilii hac die 8. Martii 1739.

Loco ✠ Sigilli.

Blasius Antonius Martelli Secretum.

FAVENTIÆ, MDCCXXXIX.

Typis Maranti Impressoris Sancti Officii. *Superiorum Permissu.*

Christi Nomine repetito &c.

PRo Tribunali sedentes, & solum Deum, ac Justitiam præ oculis habentes, per hanc nostram definitivam Sententiam, quam de jurisperitorum Consilio in his scriptis ferimus, dicimus, decernimus, & sententiamus omnino in defensionibus elisa indicia casus excepti in Bulla S. Mem. Gregorii XIV. proindeque eumdem Marinum Belzoppi extractum, & consignatum Curiæ laicali Sancti Marini, restituendum esse Ecclesiæ, certiorato tamen prius S.mo, seu Sac. Immun. Congr. non tantum super mala, immo pessima qualitate dicti Marini Belzoppi extracti, & signanter ob securitatem vitæ proprii Patris, ad hoc ut opportunis juris, & facti remediis providere dignetur, verum etiam D. Petrus Loli, aliique pretensi Correi una cum toto Processu veniant consignandi eidem Sac. Congr. Immun. et exinde, valide, legitime, & absque incursu aliquo nullitatis contra dictum D. Loli, & Correos prout de jure procedi possit, & ita dicimus, decernimus, & sententiamus, non solum prædicto, sed &c. & quibus &c.

Ita pronunciavi, & sententiavi hac die 26. Maji 1739. Ego Antonius Almerighi Commissarius, & Judex Ordinarius.

Capitanei & Consilium Reipublicæ S. Marini.

Si noti che con un sol rescritto a mia istanza mi fu deputato per assistente in procedẽdo *il Manenti Promotore Fiscale, &* in decidendo *l' Auditore Belluzzi. In questo rescritto poi posteriore attesa la preventiva rinuncia del Belluzzi, non si fa più menzione dell' aggiũto* in decidendo, *ma solo del Fiscale* in procedẽdo.

RElato voto cum approbatione alterius rescripserunt = Prævia quatenus opus sit declaratione validitatis omnium actorum factorum pro delictis commissis ante gratiam contra D. Petrum Loli carceratum; Dñus Commissarius procedat ad ulteriora etiam contra quoscumque Correos juxta Votum DD. Advocatorum Tosini, Pasolini, ac Auditoris Bonifacii cum adsistentia D. Promotoris Fiscalis alias petita, & decidat prout de jure quibuscumque non obstantibus juxta, & pro parte Fisci petita, & ita &c.

Datum ex Aula magna Gen̄lis Consilii hac die 8. Martii 1739.

Loco ✠ Sigilli.

Blasius Antonius Martelli Secretum.

FAVENTIÆ, MDCCXXXIX.

Typis Maranti Impressoris Sancti Officii. *Superiorum Permissu.*